

Alfonso Catania, *Filosofia del diritto. Introduzione critica ai concetti giuridici*, Giappichelli, Torino 2015

In memoria del filosofo e teorico del diritto Alfonso Catania, prematuramente scomparso quattro anni or sono, Francesco Mancuso cura la pubblicazione del manuale dal titolo “Filosofia del diritto. Introduzione critica ai concetti giuridici”. Il volume, che raccoglie gli scritti didattici di Alfonso Catania, mira ad introdurre gli “aspiranti giuristi” allo studio dei concetti fondamentali del diritto, e fornisce loro gli strumenti utili a “maneggiare la tecnica giuridica” e a conoscere la scienza del diritto, attraverso l’acquisizione di un atteggiamento critico che sappia interpretarne l’oggetto, il senso e le implicazioni problematiche. In linea con l’idea dell’autore secondo cui la filosofia del diritto è rivolta a “spiegare la valenza culturale e politica, la portata giusfilosofica dei concetti generali del diritto: ‘norma’, ‘validità’, ‘effettività’, ‘ordinamento’, ‘interpretazione’, ‘istituzione’, ‘diritto positivo’, ‘diritto naturale’, ‘diritti soggettivi’, ‘principi del diritto” (pag. XIV), il curatore del testo intende contribuire a formare giuristi a tutto tondo, critici e consapevoli. Non meri tecnici, ma amanti della conoscenza, che sappiano aprirsi ad una realtà, come quella contemporanea, così densa di “problemi, implicazioni e aporie” da riuscire a trasformare il diritto e a generare fondati timori per le sue sorti.

Mancuso sintetizza i passaggi fondamentali della attività intellettuale del suo maestro, e coglie l’occasione per rendergli omaggio: “Da giuspositivista critico, da democratico attento alla lezione del realismo politico, era ben consapevole dell’esistenza di nessi fortissimi tra diritto e politica, tra normatività e azione sociale dei consociati, decisioni, comportamenti. Un insieme di legami che Catania ha indagato con originalità attraverso l’analisi del circuito decisione-norma-riconoscimento [...] Era realista, e proprio per ciò consapevole della ineludibile funzione di mediazione sociale del diritto” (pag.XV).

Il diritto è per Catania parte integrante della realtà sociale: esiste solo se effettivo. Lungi dall’appiattirsi sulla realtà, esso, è teso, piuttosto, ad orientare il comportamento dei consociati. Ma al tempo stesso, proprio in quanto parte della società, oggi così complessa, è indirizzato, orientato, caricato dell’onere di includere e soddisfare richieste e sollecitazioni sempre nuove. Il diritto, insomma, è sia il prodotto dell’azione dell’uomo sia il “produttore” di importanti conseguenze sociali, sul piano nazionale e internazionale. Nonostante la complessità del fenomeno, l’autore ne “dà un ritratto magistrale”, inquadrandolo all’interno delle categorie interpretative tradizionali e muovendo dai concetti fondamentali della scienza del

diritto, attraverso il costante riferimento alle teorie degli autori a sé più cari, Kelsen e Hart, senza omettere di evidenziarne i nodi problematici.

Ed è così che, fin dalle pagine introduttive, Catania si sofferma sul carattere “*fenomenico*” del diritto inteso quale “*mondo delle regole giuridiche in vigore (positivizzate) in un certo determinato momento storico, presso una certa determinata comunità*” (pag.1-2). L’analisi dell’“*uso*” fattone dai privati cittadini, dalle istituzioni e dagli operatori del diritto, offre la possibilità, spiega l’autore, di conoscerne il senso e il funzionamento. Tutt’altro che “un insieme di norme a efficacia rafforzata”, “chiare e inequivocabili”, come sostiene Norberto Bobbio citato da Catania, il diritto consiste per quest’ultimo “nel proporre un significato persuasivo (= norma) ricavabile ermeneuticamente (interpretativamente) da un complesso di fatti *intrinsecamente e necessariamente non trasparenti* o, se si vuole, naturalmente ambigui: documenti legislativi, attività delle corti, decisioni dei privati cittadini, e così via” (pag. 3).

A partire dal tema centrale del rapporto tra validità ed efficacia, l’autore definisce il diritto come “*tecnica per il controllo del comportamento dell’uomo*”, rispondendo quindi ad un modello di diritto persuasivo, in virtù del quale “il momento decisionistico-riconoscimentale[...] non deve necessariamente esprimere *partecipazione* e quindi consenso su ciò che di giorno in giorno si produce come diritto [...] E allora, elementi quali il consenso, la partecipazione, possono essere richiamati, in una possibile definizione del diritto solo a condizione di essere il *simulacro* di se stessi e apparire quindi sotto le vesti di quella *minimale attività di riconoscimento*, che non è adesione ideologico-politica ma solo *comprensione conoscitiva*, presa di coscienza che i consociati pongono in essere quando conoscono-riconoscono il mondo di norme da cui sono organizzati, rendendole perciò stesse attive e ‘esistenti’” (pag. 8).

L’autore che, dunque, sostiene, la “fecondità dell’approccio riconoscimentale ‘conoscitivo’”, a tal fine, senza risparmiarsi, come del resto lungo l’intero volume, continua a sollecitare domande e riflessioni a cascata che trovano, ogni volta, nuovo slancio proprio laddove sembrano aver raggiunto un definitivo traguardo. E’ così anche in conclusione del lavoro, allorquando Alfonso Catania ritiene di doversi confrontare con il problema della “inclusione dei principi morali nell’operazione di riconoscimento di ciò che è diritto [...] *quanto più questi valori si presentano specifici e differenziati, tanto minore è la possibilità di mutamento e di dinamismo della società che ne viene regolata* [...] Questa è la ragione per cui le società di ampio respiro democratico si tengono strette, e devono tenersi strette, le loro Costituzioni altamente generiche nell’enunciazione dei diritti” (pp. 233, 234).

Ma è proprio la genericità di questi diritti, capaci di contenere casi ogni volta differenti e sempre nuovi, che, scrive Catania “li rende utilizzabili con un’ampia discrezionalità e quindi li lega indissolubilmente alla pressione dell’opinione pubblica e del senso comune [...] Certo così la separazione tra essere e dover essere, la inderivabilità delle norme dai fatti, nella prassi concreta viene a diluirsi e anche a rovesciarsi totalmente” (pag. 234). Il rischio, paventato dal giuspositivismo, è l’imprevedibilità e l’incertezza: “la prassi è semplicemente così. Non siamo sicuri, e non potremo esserlo, di come legislazione e giudici interpreteranno il diritto [...] perché col mutamento dell’opinione pubblica, ma anche del potere politico e me-

diatico che la influenza, potrebbe essere permesso domani ciò che oggi è proibito (o viceversa)” (pag. 235).

Al cospetto delle questioni morali la certezza del diritto evapora inseguendo le incerte sorti della contingenza. Il conflitto tra principi e valori è ineludibile “squarcia il dettato costituzionale [...] e lo apre al conflitto interpretativo, ricavandone con decisioni, fortemente influenzate dalle parti e dunque politiche, anche se coperte dalla retorica ideologica dell’unità costituzionale- norme contraddittorie e precarie. Sempre in attesa che il precario equilibrio politico interpreti la famosa coscienza giuridica in modo diverso [...] la fuoriuscita dal diritto positivo pubblico rende i soggetti del conflitto non abbastanza tutelati dalla procedura giuridica e il conflitto stesso giocato da soggetti e poteri nascosti, con decisioni opache e non controllabili democraticamente” (pag. 239). E così anche quell’attività complessa di “interpretazione infragiuridica e di costruzione ermeneutica di principi” di cui, i giudici sarebbero, a parere di Dworkin, culturalmente e razionalmente capaci, secondo Catania: “paradossalmente può finire col coprire ideologicamente e imbellettare con le espressioni ‘principi’ e ‘diritti fondamentali’, scelte della prassi decisionale influenzate, come nei fatti avviene, e come il giuspositivismo sa bene, da passioni politiche, o addirittura da interessi personali e pregiudizi che trovano una razionalizzazione ideologica nei principi, e aumentano la pericolosità dell’attività discrezionale del giudice” (pag. 231).

Ed ecco riemergere l’argomento della “*autorità del diritto*” quale luogo della neutralizzazione del conflitto: *autoritas non veritas facit legem*.

Ne consegue, fermo restando il ruolo cruciale attribuito dall’autore all’attività ermeneutica dei consociati, l’imprescindibile obbligatorietà del diritto e di “quella prassi interpretativa ideologicamente orientata che probabilmente esprime, in perfetta sintonia con il carattere autoritativo del diritto, la forza e la prevalenza delle decisioni dominanti nella società, probabilmente la stessa *voluntas* dei gruppi che in un modo o in un altro prevalgono e dominano in certo determinato momento storico, in una certa determinata società. Può esser anche vero che nelle società occidentali contemporanee, nell’ambito dell’esperienza giuridica, divenga centrale più il “*cosa voglio fare*” che il “*cosa debbo fare*”, perché può essere vero che i meccanismi di partecipazione e di consensualizzazione su ciò che si produce attraverso le forme giuridiche democratiche tendano ad esaltare il ruolo attivo dei consociati; ma è altrettanto vero che tutto ciò può portare in modo mistificante ad occultare il momento *coercitivo* dell’esperienza giuridica che drammaticamente può esplodere quando il “*cosa debbo fare*” in realtà è univocamente predeterminato da quella pressione sociale dominante che evidenzia e mette a nudo la pretesa dell’obbedienza: l’obbligatorietà. L’esperienza di verità cui tende l’Ermeneutica, *nel diritto*, irrimediabilmente e inesorabilmente, si imbatte nell’*autorità*” (pag. 18).

Al termine del suo vivace argomentare, tra citazioni e suggestive discussioni, Catania sottolinea, ancora una volta, l’importanza dei concetti di normatività ed effettività quali poli intorno a cui si struttura il diritto positivo, dietro il quale comunque “c’è sempre l’uomo e la sua volontà”.